

**COMUNE DI CAMPOFRANCO**  
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 Maggio 2009

**Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione per importi inferiori a 100.000 Euro**

**Il Responsabile Area Tecnico Ambientale**

**(Ing. Di Giuseppe Salvatore)**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**(Dott. Amorosia Pietro)**

## **Art. 1 OGGETTO**

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nell'ottica della semplificazione, celerità ed economicità complessiva dell'azione amministrativa.
- 2) A questo fine l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire adeguati standard quali-quantitativi nelle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.
- 3) Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle procedure da adottare nell'affidamento di incarichi professionali, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione dell'avviso o dell'invio dell'invito, è inferiore ai 100.000,00 Euro riguardanti:
  - A) Incarichi propedeutici alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche da conferire nel rispetto del combinato disposto dell'articolo 91, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'articolo 62, 1° comma del DPR n. 554/99;
  - B) Incarichi diversi da quelli del comma precedente e riguardanti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata;
  - C) Servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica;
  - D) Servizi analoghi di consulenza scientifica e tecnica;
  - E) Servizi di sperimentazione tecnica ed analisi, così come definiti nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

## **Art. 2**

### **QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO**

- 1) La fissazione dell'importo quale soglia di riferimento per l'assoggettamento al presente Regolamento è effettuata dal Responsabile competente sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 62 del D.P.R. n. 554/99, con esclusivo riferimento ai tariffari professionali, anche per la determinazione di volta in volta dell'incidenza percentuale relativa al rimborso spese.
- 2) Laddove non esistano riferimenti tariffari normativamente disciplinati si farà riferimento, in via subordinata, alle disposizioni degli ordini professionali. Nel caso in cui mancasse qualsiasi riferimento normativo o disciplinare, il Responsabile del Procedimento calcolerà il compenso con riguardo ai valori di mercato della prestazione. In questo caso sarà necessario un giudizio di congruità espresso dal Responsabile del Procedimento e vistato dal Responsabile del Settore, qualora tali figure non siano coincidenti. Gli sconti saranno previsti, di norma, nella misura massima ammessa;

**3)** nel caso in cui la progettazione dell'opera sia propedeutica alla partecipazione a gare indette dalla Regione Siciliana nell'ambito della concessione dei finanziamenti di opere aventi le caratteristiche di cui al P.O.R. 2007 – 2013, il Comune di Campofranco si avvarrà della consulenza scientifica e tecnica (lett. D) comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento) dello stesso progettista, in quanto conoscitore dell'opera nella sua totalità, per individuare la misura del P.O.R. ritenuta più idonea e per poter quindi partecipare ai bandi di gara. Per la determinazione del corrispettivo dovuto per l'espletamento dell'attività complessiva l'Ente applicherà **il criterio dell'utilità ottenuta** dall'uso del progetto nelle varie fasi amministrative che conducono alla realizzazione dell'opera, oltre ai criteri di cui all'art. 2 lett. b) del D.L. 4-7-2006 n. 223 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153", secondo cui è possibile pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. L'obiettivo si intenderà raggiunto solo ed esclusivamente nel caso in cui l'opera progettata risulti essere ammessa nei canali di finanziamento previsti dal P.O.R. 2007-2013. Il criterio stabilito da questo punto si applicherà anche per importi superiori al limite massimo previsto dal presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO**

- 1) L'Amministrazione comunale valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.
- 2) È consentito affidare incarichi esterni soltanto quando ciò sia espressamente previsto per legge ovvero per prestazioni e per le attività:
  - A) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
  - B) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
  - C) quando sussistono le condizioni previste dall'articolo 90, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è possibile ricorrere all'affidamento esterno delle attività di cui al successivo articolo 4, ai soggetti di cui all'articolo 90, comma, 1, lettere d), e), f), g) e h) del medesimo decreto e precisamente:
    - a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa (lettera d);
    - alle società di professionisti (lettera e);
    - alle società di ingegneria (lettera f);
    - a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in quanto compatibili (lettera g);

- a consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (lettera h).

- 3) In generale, la sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni dovrà essere certificata dal Responsabile del procedimento e vistata dal Responsabile del Settore, qualora tali figure non coincidano.
- 4) In tutti i casi in cui sia necessario valutare situazioni complesse, i cui esiti progettuali possano anche potenzialmente incidere sulla forma, sul funzionamento e/o sull'organizzazione del paese o di parti di esso, anche se non estese, ed in ogni caso in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, preventivamente all'esperienza di qualsiasi procedura concorsuale di affidamento, sarà preferibilmente indetto un concorso di progettazione o di idee, finalizzato all'individuazione dei dati e dei requisiti di base del progetto stesso e che ne possa costituire, sulla scorta delle individuazioni del programma triennale delle opere pubbliche, il documento preliminare.  
In sede di approvazione del programma triennale il Consiglio Comunale potrà indicare quali progettazioni dovranno essere precedute dal concorso di progettazione o di idee.

#### **Art. 4**

#### **INCARICHI ESTERNALIZZABILI**

- 1) Le prestazioni oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente articolo 3, sono quelle previste dall'articolo 50 del DPR 554/99, e in generale quelli riguardanti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi, prevenzione incendi, servizi di pianificazione di interventi in materia di mobilità.
- 2) In particolare con riguardo a quanto previsto per i lavori pubblici sono esternalizzabili:
  - A) incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
  - B) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali:
    - I. prestazioni professionali speciali;
    - II. prestazioni accessorie.Le prestazioni di cui al precedente comma, lettera B), a titolo indicativo e non esaustivo, sono le seguenti:
  - supporto nella REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE;
  - redazione STUDI DI FATTIBILITA';
  - redazione CALCOLI STATICI;

- incarichi di DIREZIONE LAVORI e connesse attività di collaborazione;
  - incarichi per la SICUREZZA DEI CANTIERI (responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);
  - incarichi di ASSISTENZA DI CANTIERE;
  - incarichi di COLLAUDO di OO.PP. (statico – tecnico amministrativo – funzionale);
  - incarichi TOPOGRAFICI (rilievi, frazionamenti ecc.);
  - incarichi GEOLOGICI e GEOGNOSTICI;
  - analisi CHIMICHE, BATTERIOLOGICHE, AGRONOMICHE ecc.;
  - consulenze NATURALISTICHE, ARTISTICHE, STORICHE ecc.;
  - ALTRI INCARICHI di supporto al Responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di LL.PP.
- 3) Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto della normativa di riferimento, a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure professionalmente impegnati in attività libero professionale connessa alla specificità delle prestazioni richieste.

## **Art. 5**

### **CAUSE D'ESCLUSIONE**

- 1) Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. C), che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.
- 2) L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.
- 3) Qualora, a seguito di controllo d'ufficio disposto, a norma di legge, dall'Amministrazione comunale sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo, l'affidatario di incarichi disciplinati dal presente Regolamento è dichiarato decaduto.

## **Art. 6**

### **GIOVANI PROFESSIONISTI**

- 1) Sono ***giovani professionisti*** coloro che risultino iscritti ad un albo professionale per un periodo inferiore a dieci anni.  
Per favorire l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro potranno essere loro riservate, in via preferenziale, quelle attività di progettazione di importo fino 20.000,00 Euro che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.
- 2) Per l'affidamento di incarichi d'importo superiore a 20.000,00 Euro può essere attribuito titolo di merito alla presenza, in un gruppo di

professionisti, di un giovane professionista, che dovrà partecipare all'elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo.

## **Art. 7**

### **CRITERI E REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO**

- 1) Nell'ambito dell'esperimento di una procedura competitiva e comparativa, l'affidamento avviene previa adeguata pubblicità di apposito per singolo intervento, relativo all'esigenza di acquisire la prestazione da affidare e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.  
Per gli incarichi di progettazione di cui all'art. 91, c. 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ove se ne ravvisi l'opportunità e ne sussistano le condizioni, si applica quanto disposto dall'art. 57, c. 6 del decreto menzionato; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sono presenti in tale numero aspiranti idonei. I soggetti da invitare saranno scelti dal Responsabile Unico del Procedimento o, in mancanza di criteri, dall'Amministrazione comunale con apposita delibera di Giunta Municipale.
- 2) Le forme della divulgazione dell'avviso, i connessi tempi di pubblicazione nonché i requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione vengono definiti proporzionalmente all'incarico da affidare, con riguardo alle fasce di importo di seguito specificate; si esclude con ciò che si proceda a richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori.
  - I. Incarichi di importo non superiore a 20.000,00 euro:
    - gli incarichi minori saranno affidati a professionisti idonei senza particolari formalità, salvo la preventiva pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune per almeno 10 giorni e preferibilmente con criteri di rotazione; Ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D.Lgvo 163/2006, gli affidamenti dei servizi di cui al presente punto, possono essere affidati in modo diretto da parte del Sindaco, qualora l'importo della prestazione sia inferiore ad € 20.000,00 al netto degli oneri accessori, scegliendo i professionisti dall'Albo dei professionisti di fiducia. Ai compensi spettanti per gli incarichi di cui al presente punto verrà applicata una riduzione forfettaria sulla tariffa in modo tale da rendere congruo il valore della prestazione a quello di mercato. In via orientativa tale riduzione può essere valutata pari al 20%.
  - II. Incarichi di importo ricompreso fra i 20.000,00 e i 100.000,00 euro:
    - gli incarichi che si collocano in questa fascia saranno affidati a professionisti idonei previa pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale per almeno 20 giorni, nel rispetto dei criteri di cui appresso:
      - a. rotazione
      - b. divieto di cumulo degli incarichi (non più di n. 2 affidamenti all'anno allo stesso professionista)
      - c. stretta e comprovata correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'Amministrazione e per importi non inferiori a quello oggetto di incarico;

Saranno invitati a produrre offerta numero cinque professionisti scelti tra quelli iscritti all'Albo dei professionisti di fiducia, se sussistono in tale numero. Qualora nell'Albo dei professionisti di fiducia non esistono almeno cinque professionisti aventi i requisiti richiesti, che hanno fatto domanda di partecipazione alla selezione, saranno invitati a produrre offerta anche i tecnici non iscritti all' "Albo dei professionisti di fiducia" che hanno effettuato richiesta di partecipazione alla selezione, fino ad arrivare alla concorrenza di cinque unità.

III. per incarichi il cui compenso sia superiore a quello massimo previsto dal presente regolamento, si applicheranno le procedure di selezione previste dalla normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico, fermo restando il criterio stabilito dal punto 3 dell'art. 2 del presente regolamento, per la quantificazione dell'importo.

- 3) I tempi di pubblicazione dell'avviso potranno essere ridotti della metà solo per motivi di urgenza accertata e formalmente certificata dal Responsabile del procedimento.
- 4) La dimostrazione del possesso di un'esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all'importo dell'incarico avviene a cura del professionista mediante presentazione di *curriculum*.  
Ai fini dell'ammissione alla selezione, il Responsabile del Procedimento procede ad una valutazione effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi, accertando l'importo di lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo antecedente alla data dell'avviso.
- 5) Ai fini dell'affidamento, si procederà invece alla valutazione del merito tecnico, con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati, che l'offerente ritenga rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare per tipologia e importo. Il Responsabile può procedere, a propria discrezione, avvalendosi della collaborazione e consulenza di altri collaboratori ritenuti competenti.
- 6) Ai fini dell'affidamento, unitamente alla valutazione del *curriculum*, si terrà conto sei seguenti parametri:
  - applicazione di una riduzione percentuale da specificare delle competenze professionali rispetto ai minimi tariffari, a sensi di legge;
  - dichiarazione di impegno affinché tutte le spese tecniche occorrenti per la realizzazione dell'opera siano sufficientemente stanziati nel quadro economico del progetto (e delle sue eventuali varianti), onde permettere che ad ultimazione dei lavori tutte le competenze professionali spettanti rientrino nei limiti dell'importo a tale scopo previsto nel quadro economico definitivo dell'opera;
  - dichiarazione di non aver ricevuto contestazioni da stazioni appaltanti per errori progettuali di norma nell'ultimo quinquennio;
  - nel caso di redazione di perizia di variante, impegno ad indicare espressamente nella relazione di perizia i motivi di cui all'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in base a cui la perizia viene redatta e la sua attinenza alla situazione specifica;

- impegno ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
- *(in caso di raggruppamento temporaneo e per gli importi di cui all'art. 6, c. 2)* presenza di un giovane professionista, partecipante all'elaborazione del progetto e risultante fra i firmatari del medesimo.

Il Responsabile del procedimento potrà poi tenere in considerazione, per professionisti che abbiano in passato ricevuto incarichi dal Comune, il fatto che l'incarico si sia svolto senza ritardi, contestazioni, ect.

A propria discrezione, il Responsabile potrà integrare il momento valutativo con apposito colloquio con i candidati in merito alla documentazione presentata.

- 7) L'affidamento dell'incarico, unitamente al connesso impegno di spesa, verrà attribuito con atto amministrativo emesso dall'organo esecutivo dell'Ente, su proposta del Responsabile del Procedimento, contenente la motivazione del conferimento dell'incarico. Costituisce allegato obbligatorio alla determinazione lo schema del disciplinare di incarico.

Il disciplinare di incarico dovrà prevedere le seguenti minime condizioni di contratto, da determinare, a cura del Responsabile di Settore competente, di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione:

A) specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione;

B) corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali e sulla base dei regolamenti interni dell'Ente, ovvero come stabilito nel precedente articolo 2;

C) per incarichi non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in materia di lavori pubblici, previsione di cauzione contrattuale pari al 5% del compenso, indicato nell'avviso preliminare di affidamento dell'incarico;

E) previsione delle garanzie assicurative previste dalla normativa vigente;

F) previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;

G) previsione di clausole risolutive espresse;

H) obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;

I) clausole riferite alla specificità della prestazione.

## **Art. 8**

### **CONTENUTI DELL'AVVISO**

- 1) L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:
  - a) oggetto dell'incarico;
  - b) requisiti richiesti;
  - c) importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;
  - d) tempi di esecuzione;
  - e) altre indicazioni relative alla prestazione;
  - f) termine per la presentazione delle candidature in stretta connessione con i tempi di pubblicazione dell'avviso;
  - g) indicazione che la valutazione viene effettuata sulla scorta dei criteri e parametri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo precedente.

## **Art. 9**

### **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

- 1) Relativamente agli argomenti oggetto del presente regolamento e per tutto quanto attiene all'osservanza del medesimo, che non vi venga disciplinato o non vi trovi puntuale specificazione, valgono le disposizioni delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli atti amministrativi della Regione Piemonte in materia, nonché statali ove queste ultime abbiano efficacia prevalente sulle prime e in ogni caso diretta applicazione.
- 2) Laddove il presente regolamento fa riferimento a disposizioni di leggi, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi, il riferimento deve intendersi trasferito alle disposizioni di leggi, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi che integrassero, modificassero o sostituissero le disposizioni citate.

\* \* \*